

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/451 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2015

che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 806/2014 istituisce il Fondo di risoluzione unico (di seguito «il Fondo») di proprietà del Comitato di risoluzione unico (di seguito «il Comitato»).
- (2) I principi e i criteri generali per la strategia di investimento del Fondo dovrebbero definire gli elementi essenziali e fondanti della strategia di investimento che dovrà essere adottata dal Comitato. Gli obiettivi di investimento dovrebbero costituire uno di questi elementi. In linea con il requisito di prudenza e sicurezza a cui deve essere improntata la strategia di investimento del Comitato, l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di proteggere il valore del Fondo e soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Tuttavia, a causa della natura intrinseca degli investimenti, delle mutevoli condizioni di mercato e dei tassi di interesse, anche le attività più liquide e sicure possono avere rendimenti negativi. A tale riguardo, una perdita sul portafoglio non dovrebbe comportare una violazione degli obiettivi di investimento.
- (3) Il regolamento (UE) n. 806/2014 dispone che gli importi detenuti nel Fondo siano investiti in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione⁽²⁾, che definisce le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate e stabilisce i requisiti per la loro composizione. Pertanto, le attività ammissibili per gli investimenti del Fondo e i criteri per la composizione del portafoglio dovrebbero essere definiti con riferimento al regolamento delegato (UE) 2015/61. Il fatto che un'attività risulti ammissibile per gli investimenti non dovrebbe tuttavia condurre il Comitato ad una decisione automatica di investimento. Il Comitato dovrebbe infatti procedere sempre ad una valutazione delle attività ammissibili. Nel valutare la prudenza di un singolo investimento dovrebbe essere presa in considerazione la sua interazione con l'intero portafoglio titoli. Ad esempio, un'attività volatile con una correlazione negativa con il portafoglio potrebbe essere giudicata troppo rischiosa di per sé, ma avere un effetto di diversificazione positivo sul portafoglio nel suo complesso. Ai fini di tale valutazione, il Comitato dovrebbe scegliere tra i diversi livelli (emittente, classe di attività, titolo) e fonti di informazione che gli consentano di valutare la liquidità, l'affidabilità creditizia e la compatibilità con gli obiettivi di investimento.
- (4) È opportuno definire dei criteri che precisino ulteriormente la diversificazione settoriale. Per poter applicare la diversificazione settoriale è necessario definire cosa sia un «settore». Per motivi pratici dovrebbero essere utilizzati livelli elevati di classificazione settoriale. Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio⁽³⁾ definisce i settori istituzionali che possono essere utilizzati per diversificare gli investimenti del Fondo per tipo di soggetto economico. Il

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

